

Porto di Ancona

Ordinanza n.19 del 19 febbraio 2026

- OGGETTO** Posizionamento dissuasori per la sosta veicolare nel tratto ricompreso tra il varco doganale Da Chio e l'attraversamento ferroviario Mandracchio (via Banchina Nazario Sauro) e definizione nuovo percorso pedonale.
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

- CONSIDERATA** la necessità di evitare il passaggio non controllato di velocipedi (biciclette e monopattini) e di pedoni alla destra della corsia di ingresso veicolare portuale all'altezza del varco di security Da Chio (rif.to 1 planimetria allegata), passaggio che può inficiare i sistemi di sicurezza connessi alla movimentazione della barriera stradale presente presso tale varco;
- VISTA** la necessità di prevenire casi di sosta veicolare non consentita lungo la sede stradale con particolare riferimento alla carreggiata di ingresso all'area portuale ricompresa tra l'attraversamento ferroviario area Mandracchio, via Banchina Nazario Sauro ed il Varco Da Chio nei due punti (rif.to 2 e 3) rappresentati nella planimetria allegata alla presente Ordinanza;
- COBNIDERATO** che i predetti casi di sosta costituiscono un intralcio alla normale circolazione dei mezzi in entrata porto, con particolare riferimento ai mezzi pesanti che spesso sono costretti ad invadere parte della carreggiata opposta;
- VISTA** altresì la necessità di disciplinare il transito pedonale dell'area ricompresa tra il varco da Chio e il su menzionato attraversamento ferroviario, al fine di convogliare i pedoni verso Largo Caduti sul Mare/Porta Pia attraverso il marciapiede esistente, l'attraversamento pedonale e le scale, evitando il passaggio degli stessi lungo la carreggiata di via Banchina Nazario Sauro con particolare riferimento ai tratti sprovvisti di appositi camminamenti pedonali dedicati;
- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94 sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- SENTITO** il parere del Segretario Generale.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Nelle tre aree di seguito elencate e meglio evidenziate nell'allegato planimetrico alla presente Ordinanza, verranno predisposti appositi dissuasori per evitare la fermata, la sosta e il transito di veicoli, velocipedi e pedoni come riportato in premessa:

- Lato destro carreggiata all'altezza del varco di security Da Chio – rif.to planimetria area n. 1;
- Lato destra della carreggiata stradale via Banchina Nazario Sauro in ingresso al porto che costeggia le mura sottostanti Porta Pia – rif.to planimetria area n. 2;
- Lato destro della carreggiata stradale di via Banchina Nazario Sauro tratto di carreggiata ricompreso tra attraversamento ferroviario e l'ingresso al parcheggio Mole Vanvitelliana – rif.to planimetria area n. 3.

In ottemperanza con quanto disposto dell'art. 180 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, trattandosi di dissuasori il cui posizionamento è finalizzato all'interdizione della sosta e/o del transito non consentito e regolarmente autorizzati dal Ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, tali strumenti di segnalazione e interdizione saranno costituiti da cordonature sormontate da appositi paletti delle dimensioni e caratteristiche tecniche tali da rendersi visibili anche di notte.

In relazione alla conformazione dell'area n. 1 si rende necessario aggiungere ai paletti dei dispositivi di interdizione laterale catarifrangenti (catene) tra dissuasore e la murata lato carreggiata stradale, per garantire la necessaria interdizione al transito non autorizzato di velocipedi lungo il margine destro della carreggiata all'altezza del varco di security Da Chio.

Art. 2

Al fine di evitare il transito di pedoni lungo la carreggiata stradale in assenza di camminamenti e/o sezioni stradali rialzati o protetti, destinate al transito pedonale nel tratto ricompreso tra il parcheggio lato Mole Vanvitelliana e l'attraversamento ferroviario in direzione Mandracchio, e vista la presenza di apposite scale che congiungo l'attraversamento pedonale in loco con Largo Caduti sul Mare e Porta Pia, ai fini della sicurezza dei pedoni ivi transitanti, si dispone il percorso pedonale evidenziato in verde nell'area n. 2 della planimetria allegata. A tal riguardo, nei pressi del percorso evidenziato, verrà posizionata a cura dell'Adsp apposita segnaletica verticale.

Art. 3

Con la presente Ordinanza si dà mandato ai competenti uffici della Direzione Tecnica dell'Adsp di provvedere al completamento del posizionamento dei dissuasori e della segnaletica menzionata nei precedenti art. 1 e 2 della presente Ordinanza.

Art. 4

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono rese esecutive dalla data di emissione e pubblicazione della stessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

In ottemperanza con quanto previsto dall'art. 2 dell'Ordinanza AdSP n.11/2026 di approvazione del Nuovo regolamento Accessi del porto di Ancona, nei tratti stradali oggetti delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza trova applicazione il Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, fatta salva l'applicazione di fattispecie più specifiche, in ragione della condotta, previste in altre norme e nel Codice della Navigazione, con particolare riferimento all'art. 1174, commi 2 e 3.

Ancona, 19 febbraio 2026

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino